



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/C/2019/12.242

OGGETTO: Regolamento (UE) n.810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti.  
Art.33 – Proroga del periodo di validità.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE ZONE  
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

Pervengono a questa Direzione Centrale, con sempre maggiore frequenza, segnalazioni da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relative a cittadini extracomunitari in possesso di regolare visto di ingresso di breve durata che hanno la necessità di prorogare il periodo di validità dello stesso o la durata del soggiorno sul territorio nazionale<sup>1</sup>.

Come noto, la materia è disciplinata dal Regolamento (UE) n.810/2009, istitutivo del “*codice comunitario dei visti*”, il quale individua le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di ingresso nel territorio dell'Unione per soggiorni non superiori a tre mesi, su un periodo di sei mesi.

In particolare, l'art.33 del citato Regolamento prevede che il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato dalle competenti Rappresentanze diplomatiche, possono essere *prorogati*, in formato adesivo, da applicarsi sul passaporto, qualora l'interessato dimostri l'esistenza di motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri, ovvero compri l'esistenza di serie ragioni personali.

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, si fa riferimento ad Alte Autorità politiche o amministrative di Paesi terzi in missione in Italia, ovvero a stranieri che beneficiano di Accordi ai fini dell'ingresso in Italia per gravi ragioni di salute.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tale disposizione, tuttavia, non ha ancora trovato una effettiva attuazione nazionale anche se in sede comunitaria è stato già da tempo affermato che, per l'Italia, le Autorità amministrative preposte alla proroga del visto debbano essere le Questure della Repubblica<sup>2</sup>.

Premesso quanto sopra, nelle more di una imminente modifica della normativa interna, attesa la particolare rilevanza della questione evidenziata, gli Uffici Immigrazione avranno cura di rilasciare, previa verifica dei prescritti requisiti di necessità, un permesso di soggiorno in formato cartaceo, recante motivazione conforme a quella indicata dall'interessato nella presentazione dell'istanza, che autorizzi la prosecuzione del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che tale proroga dovrà riguardare unicamente i visti per soggiorni di breve durata, fino al conferimento massimo di 90 giorni.

Attesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria e ampia diffusione tra il personale interessato, restando a disposizione per qualsiasi eventuale necessità.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Bontempi

---

<sup>2</sup> Cfr. Decisione del Comitato Esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la proroga del visto uniforme (SCH/Com-ex (93) 21).